Parte Straordinaria

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione talune modifiche statutarie vòlte soprattutto a conferire maggior snellezza operativa ai lavori degli organi collegiali. In particolare, Vi proponiamo di attribuire in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le decisioni relative all'acquisto, incremento o riduzione delle partecipazioni strategiche o permanenti di valore superiore a € 500 milioni, nonché le proposte d'aumento di capitale, di emissione di obbligazioni convertibili, di scorporo nonché l'approvazione dei progetti di fusione e scissione non infragruppo (art. 16). Su tali materie il Consiglio di Amministrazione manterrebbe gli attuali quorum costitutivi e deliberativi (maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica), mentre tutte le altre delibere verrebbero assunte a maggioranza semplice (art. 17). Analogamente, Vi proponiamo di modificare il quorum costitutivo e deliberativo del Comitato Esecutivo dagli attuali due terzi alla maggioranza semplice dei componenti (art. 21); le competenze del Comitato inoltre verrebbero modificate in particolare per quanto riguarda la delegabilità alla Direzione delle decisioni relative alla compravendita su titoli non di tesoreria (art. 21).

Altre modifiche di minor rilevanza riguardano: le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori del Consiglio con la possibilità di tenere le riunioni anche per tele o video conferenza (art. 15); altre variazioni di raccordo e di adeguamento a norme vigenti, tra cui l'attribuzione all'Assemblea di piena autonomia nel fissare gli emolumenti del Collegio Sindacale (art. 22, 26 e 29).

Come noto, il prossimo gennaio entrerà in vigore il D.Lgs. 6/2003 (cd. Legge Vietti) che introduce rilevanti novità nell'ordinamento societario, prevedendo tra l'altro formule innovative in tema di modelli organizzativi delle società per azioni. Tenuto conto che la materia è ancora potenzialmente oggetto di integrazioni e modifiche e che presenta profili di coordi-

namento con l'attuale normativa non ancora compiutamente definiti, è nostro intendimento rinviare al prossimo anno gli interventi connessi alle nuove norme e gli aspetti collegati all'articolazione organizzativa dell'Istituto.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

- "L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:
- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di modificare gli artt. 15, 16, 17, 21, 22, 26, 29 dello Statuto sociale, come segue:

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

TITOLO IV

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

invariato

Il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

44

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente, l'Amministratore Delegato, di cui all'art. 24, ed il Segretario.

(omissis)

(omissis)

Art. 16

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all'art. 20, al Presidente, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge, dallo statuto e dalla normatiArt. 16

invariato

44

va di Vigilanza.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie: l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio: le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario; la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo medesimo; l'individuazione delle partecipazioni ritestrategiche o permanenti; l'autorizzazione alla loro dismissione e la fissazione dei limiti per l'eventuale attività di trading su azioni detenute anche a titolo di partecipazione strategica o permanente; la nomina e la revoca del Direttore Generale, determinandone i poteri; la nomina, su proposta del Direttore Generale, del Personale direttivo e la determinazione dei relativi poteri; i criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio;
- 2) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario; nonchè la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo medesimo;
- 3) l'individuazione delle partecipazioni ritenute strategiche o permanenti; l'acquisto di partecipazioni ritenute strategiche o permanenti per un investimento complessivo superiore a € 500 milioni; l'autorizzazione alla loro incremento o riduzione e la fissazione dei limiti per l'eventuale attività di trading su azioni detenute anche a titolo di partecipazione strategica o permanente;
- **4)** la nomina e la revoca del Direttore Generale determinandone i poteri;
- la nomina, su proposta del Direttore Generale, del Personale direttivo e la determinazione dei relativi poteri;
- 6) i criteri le decisioni per l'esecuzione delle istruzioni comunicazioni della Banca d'Italia contenenti criteri e istruzioni specifiche di rilevanza non secondaria che pongano problemi circa le modalità di esecuzione;
- le proposte di aumento di capitale della Società, di emissione di obbligazioni convertibili, di scorporo e l'approvazione dei progetti di fusione e scissione non infragruppo;

8) l'approvazione o la modifica dei Regolamenti interni.

Il Consiglio costituisce nel proprio ambito Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento. Il Consiglio **può** costituiscere nel proprio ambito Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi della maggioranza dei Consiglieri in carica; per le delibere relative alle materie di cui ai punti 3) e 7) del precedente art. 16 il Consiglio delibera con la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

(omissis) (omissis)

TITOLO V

Del Comitato Esecutivo

Art. 21

Art. 21

Il Comitato Esecutivo:

 a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio; Il Comitato Esecutivo:

invariato

- segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;
- delibera sull'acquisto o la vendita di titoli azionari non rientranti nell'attività di tesoreria;
- d) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società, nei limiti delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

In caso d'urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente che presided la riunione si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

(omissis)

Art. 22

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del Presidente o dell'Amministra-

- b) segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio sull'erogazione del credito e sugli altri affari della Società sulla base delle proposte medesime, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio e ferme le competenze esclusive del Consiglio e le facoltà di delega previste dall'art. 16;
- e) delibera sull'aequisto o la vendita di titoli azionari non rientranti nell'attività di tesoreria;
- d)c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società, nei limiti delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

invariato

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole di almeno due terzi della maggioranza dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente che presiede la riunione si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

(omissis)

Art. 22

invariato

tore Delegato a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione di regola avviene almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per le modalità di convocazione si applica quanto previsto all'art. 15 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Per le modalità di convocazione **e di svolgimento delle sedute,** si applica quanto previsto all'art. 15 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

(omissis) (omissis)

TITOLO VIII

Dei Sindaci

Art. 26

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti. Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

Art. 26

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si os-

servano le norme vigenti.

(omissis) (omissis)

TITOLO IX

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 29 Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto Economico, previo esame da parte dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto Economico, previo esame da parte dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea.

(omissis) (omissis)

2. di conferire al Presidente ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente delibera qualsiasi modifica, variazione o aggiunta che dovesse risultare necessaria su richiesta dalle autorità competenti."

Milano, 15 settembre 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE